



# D.L. 7/2021: Proroga di termini fiscali nonché di modalità di esecuzione delle pene

## A.C. 2879

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |  |
|--------------------------|--|
| A.C.                     | 2879   |
| Titolo:                  | Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
| Iter al Senato:          | No   |
| Numero di articoli:      | 4  |
| testo originario:        | 4  |
| Date:                    |  |
| emanazione:              | 30 gennaio 2021  |
| presentazione:           | 2 febbraio 2021  |
| assegnazione:            | 2 febbraio 2021  |
| Commissione competente : | VI Finanze   |
| Pareri previsti:         | I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio e Tesoro e Comitato per la legislazione   |

### Premessa

L'**articolo 1** - con disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, contestualmente abrogato - stabilisce che gli **atti** di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, **sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori **atti, comunicazioni e inviti**, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti.

La norma stabilisce inoltre che i **termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** relative a una serie di dichiarazioni sono **prorogati di quattordici mesi**.

E' prorogato al **28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti**, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Viene altresì differita al **28 febbraio 2021** la scadenza della **sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di **stipendio, pensione e trattamenti assimilati**.

**Sono comunque acquisiti**, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, **gli interessi di mora, le sanzioni e le somme** aggiuntive già corrisposti. **Restano fermi** altresì **gli accantonamenti effettuati** e sono definitivamente **acquisite e non rimborsate le somme accreditate** in tale periodo.

Sono **prive di qualunque effetto le verifiche** relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei **beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni**, eseguite sempre nel medesimo periodo, **per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento**.

L'**articolo 2** proroga al **30 aprile 2021** l'efficacia di alcune disposizioni speciali dettate per fronteggiare l'**emergenza sanitaria negli istituti penitenziari**. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà ([art. 28 del decreto-legge n. 137/2020](#)), alla concessione di permessi premio ([art. 29 del decreto-legge n. 137/2020](#)) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi ([art. 30 del decreto-legge n. 137/2020](#)).

L'**articolo 3** reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (dunque è in vigore dal **31 gennaio 2021**).

## Contenuto

### Articolo 1 - (Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, nonché di adempimenti e versamenti tributari)

In particolare, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, differisce ulteriormente i **termini per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria di alcuni atti** individuati dall'[articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#).

La disposizione in commento, che sostituisce interamente il richiamato comma 1 dell'articolo 157, prevede che gli **atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, **sono notificati** nel periodo compreso tra il **1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022** (rispetto al previgente periodo dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022).

Si ricorda che il **comma 1** del richiamato articolo 157 dispone che, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della [legge n. 212 del 2000](#) (Statuto del contribuente), gli atti di **accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67 (sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), comma 1, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#), scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Successivamente l'articolo 1, lettera a), del [decreto legge n.3 del 2021 \(articolo abrogato dal comma 5 della disposizione in esame\)](#) ha differito ulteriormente i termini per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria stabilendo che la notifica sarebbe avvenuta nel periodo compreso tra il **1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022**.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 sull'efficacia temporale delle norme tributarie, comma 3, della citata [legge n. 212 del 2000](#) i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

La **lettera b)**, sostituendo interamente il comma 2-*bis* dall'articolo 157, stabilisce che anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti individuati al comma 2 del medesimo articolo **sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022** (rispetto al previgente periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

In particolare, si tratta dell'invio **dei seguenti atti, comunicazioni e inviti**, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- comunicazioni** eseguite a seguito di **controlli automatici e di controlli formali delle dichiarazioni**, di cui agli articoli 36-*bis* (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-*ter* (controllo formale delle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 600 del 1973](#);
- comunicazioni di irregolarità IVA** emesse a seguito del controllo automatico, di cui all'articolo 54-*bis* (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 633 del 1972](#);
- inviti all'adempimento** di cui all'articolo 21-*bis* (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.) del [decreto-legge n. 78 del 2010](#);
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica**, di cui all'articolo 23, comma 21, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#);
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche** di cui al [Testo Unico n. 39 del 1953](#) ed all'articolo 5 del [decreto-legge n. 953 del 1982](#), limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della [legge n. 449 del 1997](#);
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative** per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del [D.P.R. n. 641 del 1972](#).

La **lettera c)**, sostituendo il comma 3 dall'articolo 157, stabilisce che i **termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), sono **prorogati di quattordici mesi** (rispetto al previgente termine di tredici mesi).

Tali cartelle si riferiscono:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione a seguito di controlli automatici, prevista dagli articoli 36-*bis* (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 600 del 1973](#) e 54-*bis* (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 633 del 1972](#);
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR ([D.P.R. n. 917 del 1986](#));
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* (Controllo formale delle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 600 del 1973](#).

Si ricorda che il richiamato articolo 25 (comma 1, lettere a) e b)) stabilisce che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata) per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute. Per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo la cartella è notificata dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Si ricorda, inoltre, che il previgente periodo era stato stabilito, da ultimo, dall'[articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021](#), articolo ora abrogato dal comma 5 della disposizione in esame.

La **lettera d)**, conseguentemente alle modifiche introdotte dalle norme precedenti, sostituendo il comma 4 dall'articolo 157, dispone che con riferimento agli **atti** indicati ai sopra citati commi 1 e 2 dell'articolo 157 **notificati entro il 28 febbraio 2022** (non più entro il 31 gennaio 2022) **non sono dovuti**, se previsti, gli **interessi per ritardato pagamento** (articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009) e **per ritardata iscrizione a ruolo** ([articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973](#)) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. **Analogamente**, con riferimento alle **comunicazioni** di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento dal mese di elaborazione e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Si segnala che, ai sensi del comma 7-*bis* dell'illustrato articolo 157 qui modificato, le disposizioni in commento **non si applicano alle entrate degli enti territoriali**.

Il **comma 2 fissa al 28 febbraio 2021** il termine finale della sospensione dei termini dei versamenti (rispetto al previgente termine del 31 gennaio 2021) delle **somme derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non**, sospesi dall'[articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020](#).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 la proroga si applica anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, nonché alle ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

Si ricorda che il richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020 n. 18), ai commi 1 e 2, aveva sospeso i termini, **scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ai sensi del successivo comma 2-*bis*, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°](#); marzo 2020 (cd. **zona rossa**), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle **sospensioni** di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data **del 21 febbraio 2020**.

Il comma 4 stabilisce che le **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Successivamente l'articolo 154 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) ha modificato il comma 1 dell'articolo 68, **differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020** i predetti termini di sospensione.

L'articolo 99 del decreto Agosto ([decreto legge 14 agosto 2020 n. 104](#)), intervenendo sul richiamato comma 1 dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, ha sospeso **fino al 15 ottobre 2020** i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il [decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125](#), comma 1, ha prorogato la sospensione fino al **31 dicembre 2020** e successivamente l'[articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021](#) (articolo ora abrogato dal comma 5 della disposizione in esame) ha spostato il termine **al 31 gennaio 2021**.

Nella Relazione tecnica del testo in esame si evidenzia che, rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio, **gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento** del termine di sospensione **non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi**: L'impatto stimato (nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione) risulta essere nel 2021 di **-227,7 milioni** di euro.

Si segnala, altresì, che le norme in esame **non intervengono** sull'articolo 68, **comma 2-ter** che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 aveva garantito la **decadenza lunga**, ovvero che la perdita del beneficio della rateazione si determinasse solo dopo il mancato pagamento di 10 (anziché 5) rate.

Appare opportuno, inoltre, ricordare che il [decreto-legge n. 137 del 2020](#) (cd. decreto Ristori) contiene numerose misure di sospensione o proroga di adempimenti fiscali, riferibili al perdurare dell'emergenza sanitaria. Per l'illustrazione sintetica dei principali interventi si rinvia al [sito della documentazione parlamentare](#).

In questa sede si rileva in particolare che tale provvedimento ha apportato numerose modifiche alla disciplina della **rateazione di somme iscritte a ruolo**, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono stati riaperti i **termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione** per i quali, **prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020** (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la **decadenza dal beneficio**; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando **richiesta entro il 31 dicembre 2021** e, infine, si consente di **ripristinare la dilazione** anche dei **debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019**, si è determinata l'inefficacia delle **precedenti rottamazioni delle cartelle (articolo 13-decies)**.

L'**articolo 13-septies** ha inoltre prorogato dal 10 dicembre 2021 al **1° marzo 2021** il termine per il pagamento delle **rate** relative ad alcuni istituti di **pace fiscale**, ovvero di **definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari**.

Il **comma 3**, stabilisce al **28 febbraio 2021** (rispetto al previgente 31 gennaio 2021) il termine finale di scadenza della **sospensione**, disciplinata dall'articolo 152 del decreto Rilancio ([decreto-legge n. 34 del 2020](#)), **degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di **stipendio, pensione e trattamenti assimilati**.

Si osserva che il comma 3 in esame prevede che il termine finale di cui all'[articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), è prorogato al 28 febbraio 2021, senza peraltro modificare testualmente l'articolo 152.

*Si valuti l'opportunità di introdurre espressamente tale previsione modificando il richiamato articolo 152.*

Si ricorda che nella sua formulazione originaria, l'articolo 152 **sospendeva fino al 31 agosto 2020** la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del **salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza**.

In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.

L'[articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020](#) ha prorogato al **15 ottobre 2020** il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento, successivamente l'articolo 1-bis, del [decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125](#), comma 2, dal 15 ottobre al **31 dicembre 2020**, termine successivamente spostato al **31 gennaio 2021** dall'[articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021](#) (articolo ora abrogato dal comma 5 della disposizione in esame).

Il **comma 4** precisa che **restano validi gli atti e i provvedimenti** adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione **nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì **acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti** ([articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)) ovvero **le sanzioni e le somme aggiuntive** corrisposti ([articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#))

Il **secondo periodo del comma 4** prevede, inoltre che agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni (articolo 52, comma 5, lettera b), del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#)) si applicano le disposizioni dell'[articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020](#) ovvero **restano fermi gli accantonamenti mentre le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate**.

Si ricorda che il richiamato comma 1, terzo periodo, dell'articolo 152, stabilisce che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni.

La norma dispone inoltre **che restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni** (articolo 48-bis, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

In tal caso la norma prevede che si applichi la disciplina prevista dall'[articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020](#).

Si ricorda che in base al sopra citato articolo 48-bis le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Si ricorda, inoltre, che l'[articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), dispone che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Pertanto, i **soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento** a favore del beneficiario.

Il **comma 5 abroga l'articolo I** del [decreto-legge n. 3 del 2021](#), le cui disposizioni sono confluite con i **nuovi termini di differimento** nell'articolo I del testo in esame.

Si segnala che il disegno di legge di conversione non fa salvi gli effetti normativi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge n.3 fino all'entrata in vigore del decreto in esame (31 gennaio 2021).

*Si valuti l'opportunità di introdurre espressamente tale salvezza.*

## **Articolo 2 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziari**

In particolare, è prorogata fino al 30 aprile la disciplina che:

- consente di concedere al condannato, ammesso al regime di **semilibertà, licenze di durata superiore**, nel complesso, **ai 45 giorni all'anno** ordinariamente previsti dall'[art. 52 della legge n. 354 del 1975](#) (c.d. ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (art. 28, DL n. 137/2020). Una previsione analoga era contemplata dall'[art. 124 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), ed è stata in vigore nella prima fase dell'emergenza sanitaria, fino al 30 giugno 2020;
- la disciplina che consente di concedere al condannato, cui siano già stati concessi permessi premio o che sia già stato assegnato al lavoro all'esterno o ammesso all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, **permessi premio anche in deroga ai limiti temporali** ordinariamente previsti dall'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, purché la condanna non riguardi specifici gravi delitti (art. 29. DL n. 137/2020).

La disciplina non si applica ai condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*) e 612-bis (*atti persecutori*) [c.p.](#); non si applica inoltre ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai condannati per i delitti di cui all'[articolo 416-bis c.p.](#), o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), [c.p.p.](#) tra i reati la cui pena è in esecuzione.

- la disciplina che consente di **eseguire presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi**, anche se parte residua di maggior pena, in deroga alla [legge n. 199 del 2010](#), salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti **braccialetti elettronici**. L'applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per:
  - i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a 6 mesi;
  - i condannati minorenni.

La procedura per l'applicazione della misura rimane in larga parte quella contemplata dall'[art. 1 della legge n. 199 del 2010](#) (e dunque prevede il magistrato di sorveglianza, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi), con la significativa possibilità per la direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione.

Oltre ad applicarsi le **preclusioni** già previste per la concessione dei permessi premio (v. *sopra*), questa disciplina speciale non opera anche in relazione ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis OP), ai detenuti che nell'ultimo anno abbiano partecipato a disordini o a sommosse o siano incorsi in altre specifiche infrazioni disciplinari, ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del [D.L. n. 137 del 2020](#) dovevano restare originariamente in vigore fino al 31 dicembre 2020; sono state dapprima prorogate al 31 gennaio 2021 dalla legge di conversione del [D.L. n. 137/2020](#) e vengono ora ulteriormente **prorogate fino al 30 aprile 2021**.

La *relazione illustrativa* motiva queste proroghe con l'esigenza di non vanificare i risultati sinora conseguiti nel contenimento del virus in carcere, evitando il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che sinora hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, con il conseguente innalzamento della popolazione carceraria e la moltiplicazione dei contagi per effetto dei frequenti passaggi tra il mondo esterno e gli istituti penitenziari.

### Articolo 3 - Disposizioni finanziarie

In particolare, ai sensi del **comma 1**, agli **oneri** derivanti dall'articolo 1, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, **si provvede** per i medesimi importi mediante il **ricorso all'indebitamento** autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 gennaio 2021.

Si rammenta, infatti, che il 15 gennaio 2021 il Governo ha presentato la [Relazione al Parlamento](#) predisposta ai sensi dell'articolo 6 della [legge n. 243 del 2012](#), nella quale illustra l'**aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)** rispetto a quanto indicato nella [Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020](#) (NADEF 2020). Si veda la [Documentazione di finanza pubblica n. 24](#) curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione della Relazione.

Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a **maggior indebitamento** nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli **interventi da realizzare** (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di **32 miliardi** di euro in termini di indebitamento netto della p.a., **35 miliardi** in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di **saldo netto da finanziare per competenza** e **50 miliardi** in termini **saldo netto da finanziare per cassa**.

L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 gennaio 2021 dal Senato con la risoluzione [n. 6/00169](#) e dalla Camera con la risoluzione [n. 6/00169](#).

In particolare, nella Relazione tecnica allegata al testo si rappresenta che al **comma I non si ascrivono effetti sul gettito** poiché gli atti che l'Agenzia delle entrate avrebbe notificato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno di norma inviati nel corso del primo semestre dello stesso anno, ferma restando la programmazione delle notifiche relativa agli altri mesi del 2021.

Con riferimento ai **commi 2 e 3**, si evidenzia che, rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio, **gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento** del termine di sospensione **non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi**. L'impatto stimato (nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione) risulta essere nel 2021 di **-227,7 milioni** di euro.

La sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati determina un effetto sul gettito pari a circa -7,9 milioni di euro.

Quanto al **comma 4**, la sospensione delle verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni determina un impatto di **-17,6 milioni** di euro.

**L'impatto complessivo atteso su gettito** risulta quindi pari a **-253,2 milioni** di euro.

Conseguentemente, l'**Allegato 1** al presente decreto ridetermina gli importi per l'anno 2021 dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (legge di bilancio 2021).

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 determina, mediante **rinvio all'allegato 1** annesso alla legge di bilancio medesima, i **livelli massimi del saldo netto da finanziare**, in termini di competenza e di cassa, e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il **saldo netto da finanziare** (SNF) è pari alla **differenza tra le entrate finali e le spese finali** iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare **ricorso al debito** per far fronte alle **spese che non sono coperte dalle entrate finali**. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Per effetto dell'articolo in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).

**Tabella 1** (importi in milioni di euro)

|  | 2021                | 2022         | 2023         |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di <b>competenza</b>      | -<br><b>196.064</b> | -<br>157.000 | -<br>138.500 |
| Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di <b>cassa</b>           | -<br><b>279.207</b> | -<br>208.500 | -<br>198.000 |
| Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di <b>competenza</b> | <b>483.299</b>      | 431.297      | 493.550      |
| Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di <b>cassa</b>      | <b>566.572</b>      | 482.797      | 553.050      |



Ai sensi del **comma 2**, dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le **variazioni di bilancio** necessarie ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto.

**Senato: Dossier n. 356**

**Camera: Progetti di legge n. 403**

**8 febbraio 2021**

|        |   |                                    |  |
|--------|---|------------------------------------|--|
| Senato | Servizio Studi del Senato<br>Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario | Studi1@senato.it - 066706-2451     |  SR_Studi   |
| Camera | Servizio Studi<br>Dipartimento Finanze  | st_finanze@camera.it - 066760-9496 |  CD_finanze |